



COMUNE DI OLMEDO

Provincia di Sassari

C.A.P. 07040 Corso J. F. Kennedy n° 26 tel. 0799019021

UFFICIO DI POLIZIA LOCALE

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DI STALLI DI SOSTA PER IL CARICO E SCARICO MERCI

I N D I C E

- Art.1** –Oggetto ed ambito di applicazione

- **Art.2** – Definizioni

- **Art.3** – Orario e sosta dei veicoli riservata al carico e scarico merci

- **Art.4** – Orario fornitura /operazioni carico-scarico merci

- **Art.5** – Piazzole carico e scarico merci

- **Art.6** – Veicoli utilizzati per consegna merci

- **Art.7** – Sanzioni

- **Art.8** – Norme Finali

- Art.9**- Entrata in vigore

Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente regolamento ha per oggetto le procedure ed i criteri volti

- a. ad individuare gli stalli di sosta destinati al carico e scarico delle merci;
- b. regolare gli orari e riservare spazi per la sosta dei veicoli utilizzati per le finalità predette;

al fine di garantire l'approvvigionamento di merci degli esercizi commerciali e artigianali.

Art. 2

Definizioni

Si intende per:

- **CIRCOLAZIONE:** è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada, ai sensi dell'art. 3, comma 1, nr. 9, del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (Codice della Strada);
- **PARCHEGGIO:** area o infrastruttura destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli, ai sensi dell'art. 3, comma 1, nr. 34, del D. Lgs nr. 285 del 30/04/1992 (nuovo Codice della Strada).
- **PIAZZOLA DI SOSTA:** parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli, ai sensi dell'art. 3, comma 1, nr. 38, del D. Lgs nr. 285 del 30/04/1992 (nuovo Codice della Strada).
- **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI:** dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato, prodotta in sostituzione delle normali certificazioni, relativa agli stati, qualità personali e fatti elencati dall'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, nr. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia;
- **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ:** dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato concernente stati, fatti o qualità personali (non compresi tra quelli previsti per l'autocertificazione), anche se relativi ad altri soggetti, che siano a diretta conoscenza dell'interessato stesso ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 nr. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali

in materia.

Art. 3

Orario e sosta dei veicoli riservata al carico e scarico merci

- 1) Al fine di consentire un assetto razionale ed efficiente della distribuzione urbana delle merci si stabiliscono i sottoelencati criteri finalizzati all'individuazione di aree da riservare alla sosta dei veicoli che trasportano merci per consentire il relativo carico o scarico, di cui all'art. 7, comma 1, lettera "g" del Codice della Strada.
- 2) Nella individuazione delle aree indicate al primo comma si dovrà tenere conto:
 - dell'orario delle forniture e, quindi, delle operazioni di carico/scarico merci;
 - della realizzazione della piazzola di sosta riservata al carico e scarico delle merci, con annessa segnaletica verticale;
 - dei principi meglio specificati innanzi.

Art. 4

Orario fornitura / Operazioni carico-scarico merci

- 1) Gli orari di servizio per l'approvvigionamento delle merci debbono tenere conto delle esigenze di mobilità della popolazione residente, della necessità di prevenire situazioni di congestione del traffico veicolare evitando intralcio e conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione nonché della necessità che detti orari non abbiano a coincidere con i periodi di punta della frequentazione pedonale agli esercizi commerciali.
- 2) Tutti gli stalli riservati al carico e scarico di merci possono essere utilizzati, dagli utenti addetti al carico e scarico per un periodo massimo di 30 minuti, e l'orario di arrivo dovrà essere indicato con disco orario.
- 3) Sulle aree destinate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite di cui al comma 1, è istituito il divieto di sosta con rimozione dei veicoli, ai sensi degli artt. 158, comma 2, lettera "e" e 159, comma 1, lettera "b" del D. Lgs. nr. 285/92 (Nuovo Codice della Strada).
- 4) Nelle ore stabilite per il carico e scarico merci, il protrarsi del limite di sosta di 30 minuti dei veicoli adibiti a tali operazioni, nonché la sosta inoperosa e/o abusiva di altri veicoli che non attendono alle operazioni di carico e scarico di cose sono sanzionate ai sensi del D. Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada).
- 5) Per particolari esigenze di carico e scarico e previo preventivo avviso

all'ufficio di Polizia Locale il limite di sosta di cui al comma 2 potrà essere eccezionalmente protratto per un tempo commisurato alle esigenze rappresentate

Art. 5 Piazzole carico e scarico merci

- 1) L'individuazione delle aree di sosta da riservare agli utenti del carico e scarico merci, deve tenere conto della necessità e dell'opportunità di agevolare l'approvvigionamento delle merci evitando situazioni di intralcio e conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.
- 2) Nell'individuazione di aree da riservare alla sosta dei veicoli che trasportano merci occorrerà attenersi al seguente criterio:

- la realizzazione di ogni singola piazzola di carico e scarico merci di metri 10x2 dovrà indicativamente essere utile al servizio di esercizi commerciali e artigianali **non alimentari e al servizio di esercizi commerciale/artigianale di tipo alimentare;**

Saranno concessi stalli di sosta previa adeguata istruttoria da parte dell'ufficio di Polizia Locale.

- 3) Le spese previste per la realizzazione della segnaletica verticale, orizzontale, complementare e quanto necessario in caso di accoglimento della presente, nel rispetto di quanto stabilito dal C.d.S. e dal regolamento Comunale, oltre che da eventuali fonti normative locali e nazionali in materia tributaria varia, è a carico del richiedente.
- 4) In alternativa ed al fine di velocizzare i tempi di realizzazione, ottenuta l'autorizzazione, il/i richiedente/i potrà procedere in economia a proprie cure e spese presentando preventivamente apposito progetto di realizzazione all'ufficio di Polizia Locale, specificando le caratteristiche della segnaletica orizzontale e verticale da utilizzare. L'ufficio procedente, verificata la conformità del progetto e dei materiali utilizzati alle norme del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione per esclusive ragioni di uniformità di segnaletica sull'intero territorio, esprimerà il proprio nulla osta o il motivato diniego entro il termine di giorni quindici dalla presentazione degli elaborati.
- 5) Resta inteso che, in ogni caso, l'eventuale accoglimento dell'istanza e, quindi, la successiva realizzazione dello stallo, secondo le suddette modalità, non determina la costituzione di un diritto esclusivo nei riguardi del richiedente, ben potendo lo stallo concesso essere utilizzato da terzi sempre per necessità di carico/scarico merci secondo le procedure di cui al presente regolamento, negli orari consentiti e per semplice sosta negli orari nei quali non opera il carico/scarico merci.
- 6) Gli utenti che usufruiscono di stalli di sosta per carico e scarico, per

facilitare tali operazioni e per ridurre la turbativa alla circolazione, devono fare uso di adeguati carrelli per le merci.

- 7) L'individuazione esatta del punto di realizzazione dello stallo in argomentazione, tenuto conto delle condizioni di viabilità e traffico e della eventuale presenza di aree in cui il codice della strada interdice la sosta dei veicoli, sarà effettuata previo sopralluogo congiunto tra gli istanti e personale di polizia municipale; di norma esso sarà collocato ad una distanza utile a tutti gli esercizi commerciali presenti, garantendo per quanto possibile pari distanza.
- 8) L'individuazione di nuovi stalli di sosta per carico e scarico merci, se nella via oggetto di richiesta ve ne è un altro già precedentemente individuato, avverrà nel rispetto delle prescrizioni normative in particolare del regolamento di attuazione del codice della Strada e ss.mm. ii.

Art. 6

Veicoli utilizzati per consegna merci

Le imprese commerciali artigianali o altro che hanno necessità di stalli di sosta per carico e scarico devono presentare apposita istanza all'ufficio di Polizia Locale.

Le imprese artigiane o commerciali o altro che effettuano operazioni di carico e scarico di merci con veicoli di proprietà diversi dagli autocarri immatricolati come autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose o come autovetture per il trasporto persone, comunque adibiti al trasporto di cose, possono ottenere per gli stessi un'autorizzazione che consente la sosta per effettuare il carico e lo scarico delle merci, previa presentazione di apposita istanza e adeguata documentazione.

Art. 7

Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato, sono punite ai sensi del Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, ovvero, ove applicabile, a norma dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo nr. 267/2000.

Art.8 Norme Finali

Gli stalli istituiti con precedenti Ordinanze Sindacali e/o Dirigenziali vengono recepiti nelle disposizioni contenute nel presente regolamento ed assumono piena efficacia senza ulteriori modifiche fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4 comma 1 sulla definizione degli orari.

Quanto disciplinato con il presente regolamento, automaticamente prevarrà su analoghe discipline contenute nei regolamenti precedentemente approvati.

Al di fuori degli orari riservati esclusivamente all'attività di carico e scarico delle merci negli stalli a tale scopo destinati, la sosta dei veicoli è libera.

Art. 9 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'intervenuta esecutività della Deliberazione di approvazione dello stesso.